

Basi legali

A livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt)
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE)
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP

A livello cantonale:

- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb)
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPamb)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del ottobre 1998
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012

Capitolo 1. - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 1 Competenze

È competenza della Delegazione consortile decidere l'organizzazione delle raccolte.

La Delegazione consortile organizza la raccolta dei rifiuti nel modo che ritiene più efficace e razionale. In questa mansione essa non tiene solo conto delle argomentazioni di ordine economico, bensì anche di quelle inerenti l'igiene, l'ambiente, l'estetica.

Art. 2 Frequenza

Il servizio di raccolta è attuato in base al fabbisogno dei singoli Comuni, tenuto conto dei gruppi regionali (bassa valle e valli laterali). La frequenza dei vari servizi viene stabilita dalla Delegazione consortile, sentito il parere dei singoli Municipi.

Le rispettive scadenze vengono comunicate dalla Delegazione consortile con i mezzi che più ritiene efficaci e trasmesse a tutti gli utenti, tramite i Municipi.

Art. 3 Servizi

I servizi attuati concernono i rifiuti descritti nell'art. 12 (capitolo 3) "categorie di rifiuti A, B, C e D". Qualora determinate norme cantonali o federali lo imponessero, la Delegazione consortile organizzerà ulteriori raccolte per determinati rifiuti.

Art. 4 Potenziamento

Qualora determinati fattori lo imponessero, la Delegazione consortile è tenuta a potenziare o modificare il sistema di raccolta adottato per un determinato rifiuto, nel rispetto delle normative cantonali, federali o dell'ente a cui il Consorzio fa capo per lo smaltimento.

Art. 5 Informazione

È compito della Delegazione consortile informare e sensibilizzare l'utenza dell'importanza di una corretta interpretazione della consegna dei rifiuti e della loro riduzione sia per le implicazioni ambientali, sia per le ragioni economiche.

Art. 6 Attuazione

La Delegazione consortile organizza i servizi di raccolta tramite gli appalti pubblici conformemente alla Legge sulle commesse pubbliche.

Capitolo 2. - LE INFRASTRUTTURE DI RACCOLTA

Art. 7 Contenitori comunali

La Delegazione consortile acquista i contenitori fatturandoli direttamente ai Comuni. È competenza della Delegazione consortile stabilire il numero di contenitori da assegnare ai singoli Comuni. In questa competenza la Delegazione consortile tiene conto delle indicazioni date dai singoli Municipi nonché del risultato di periodici sopralluoghi di controllo.

Art. 8 Ubicazione

L'ubicazione dei contenitori è stabilita dal Municipio, d'accordo con la Delegazione consortile.

In linea di principio le piazze di raccolta dovranno essere limitate e permettere la raccolta separata dei rifiuti.

Art. 9 Responsabilità

Il Comune è responsabile della conservazione in buon ordine dei contenitori e della loro agibilità da parte degli utenti e dell'assuntore dei servizi.

Art. 10 Manutenzione

La manutenzione dei contenitori deve essere eseguita ogni volta che se ne verifichi la necessità. Le spese di manutenzione dei contenitori sono addebitate ai singoli Comuni.

Art. 11 Contenitori privati

La Delegazione consortile è competente ad accordare l'acquisto di contenitori ad uso di enti privati e a determinare con l'interessato le modalità del servizio.

Capitolo 3. - LE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 12 Categorie di rifiuti

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono

- a) dalle economie domestiche,
- b) da imprese (persone giuridiche) con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- c) dalla pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua, dai cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

Vengono definite le seguenti categorie di rifiuti:

- A) rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili,
- B) rifiuti delle raccolte separate,
- C) rifiuti solidi urbani ingombranti,
- D) rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo,
- E) altri tipi di rifiuti.

A) RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) COMBUSTIBILI NON RICICLABILI

Art. 13 Definizione

I rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili sono quelli le cui singole componenti non sono riciclabili. I rifiuti devono essere riposti nei sacchi ufficiali contrassegnati dal Consorzio (da 17, 35, 60, 110 litri), e depositati negli appositi contenitori.

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta delle altre categorie elencate all'art. 12 del presente regolamento.

B) RIFIUTI DELLE RACCOLTE SEPARATE

Art. 14 Definizione

I rifiuti delle raccolte separate sono quelli il cui tipo di materiale può essere destinato in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Sono raccolti separatamente i seguenti tipi di rifiuti

- carta e cartone
- vetro
- ferro minuto, latta e alluminio
- bottiglie per bevande in PET
- tessili e scarpe

Art. 15 Carta e cartone

Il Consorzio organizza la raccolta di tutto il materiale cartaceo tramite l'appalto pubblico o in collaborazione con Enti o Associazioni locali.

Il materiale deve essere consegnato, pulito e ordinato, negli appositi contenitori o magazzini.

Art. 16 Vetro

Il Consorzio organizza la raccolta di bottiglie e recipienti in vetro tramite l'appalto pubblico.

Il materiale vetroso deve essere depositato negli appositi contenitori, esente da corpi estranei come tappi, porcellane, ceramiche o plastiche, e dove possibile separato per colori.

Art. 17 Ferro minuto, latta e alluminio

Il Consorzio organizza la raccolta dei materiali metallici di piccole dimensioni tramite l'appalto pubblico.

Il materiale metallico deve essere consegnato negli appositi contenitori, pulito ed esente da corpi estranei.

Art. 18 Bottiglie per bevande in PET

La raccolta è organizzata in collaborazione con Associazioni del ramo.

Le bottiglie per bevande in PET (svuotate del loro contenuto) devono essere consegnate negli appositi contenitori.

Art. 19 Tessili e scarpe

La raccolta di tessili e scarpe è organizzata da Associazioni del ramo.

C) RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI

Art. 20 Definizione

Per rifiuti solidi urbani ingombranti s'intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati. Essi devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati. Per la consegna di rifiuti ingombranti le cui dimensioni superano cm 180 x 100 x 50 é necessario prendere contatto con l'ufficio consortile, il quale indicherà il sistema di smaltimento più idoneo.

I rifiuti ingombranti sono raccolti separatamente come segue:

- ingombranti combustibili non riciclabili
- ingombranti metallici
- materiali inerti minerali

Art. 21 Esclusione

Porte, finestre e arredamenti sanitari di stabili ristrutturati non rientrano nella categoria "ingombranti". Questo tipo di materiale deve essere consegnato direttamente agli impianti di smaltimento autorizzati.

Art. 22 Utenza

Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche e alle imprese (persone giuridiche) con sede nel distretto di Vallemaggia.

Art. 23 Modalità

La raccolta dei rifiuti ingombranti è regolamentata dalle disposizioni emanate dalla Delegazione consortile.

Si richiedono delle tasse a copertura dei costi di raccolta e smaltimento, come riportato nell'art. 40.

D) RIFIUTI SPECIALI e RIFIUTI SOGGETTI A CONTROLLO

Art. 24 Definizione

Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Sono raccolti separatamente i seguenti tipi di rifiuti:

- legname usato
- prodotti chimici e vari d'uso domestico
- medicinali scaduti
- apparecchi elettrici ed elettronici
- pneumatici
- pile e batterie
- oli esausti minerali e vegetali

Art. 25 Utenza

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali è riservato unicamente alle economie domestiche.

Art. 26 Modalità

La raccolta dei rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo, analogamente a quella degli ingombranti, è regolamentata dalle disposizioni emanate dalla Delegazione consortile, la quale preleva delle tasse a copertura dei costi di raccolta e smaltimento, come riportato nell'art. 40.

E) ALTRI RIFIUTI

Art. 27 Definizione

Per altri rifiuti s'intendono quelli per cui il Consorzio non prevede alcun tipo di organizzazione della raccolta:

- scarti vegetali
- rifiuti edili
- veicoli inservibili
- carcasse di animali

Art. 28 Scarti vegetali

Degli scarti vegetali fanno parte integrante tutto ciò che è costituito da materia organica proveniente dal terreno o dall'economia domestica, come erba, fogliame, ramaglie, ecc.

Argomentazioni principalmente di carattere economico, sono alla base di una sensibilizzazione dell'utenza per la pratica del compostaggio individuale o collettivo.

Art. 29 Rifiuti edili

I rifiuti edili devono essere consegnati alle discariche pubbliche autorizzate per materiali inerti. Fanno stato le disposizioni cantonali e comunali in materia.

Art. 30 Veicoli inservibili

I veicoli fuori uso devono essere consegnati agli impianti di smaltimento autorizzati. Fa stato la "Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili" dell'11.11.1968.

Art. 31 Carcasse di animali

Le carcasse di animali devono essere consegnate al Centro di raccolta regionale di Losone. Fa stato la "Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23.06.2004 del 20.09.2010"

Capitolo 4. - NORME GENERALI

Art. 32 Servizi

I servizi sono svolti entro il comprensorio consortile e secondo gli itinerari e le frequenze stabiliti dalla Delegazione consortile.

Art. 33 Raccolta

Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità descritte nel presente regolamento non saranno prelevati dagli addetti al servizio.

Art. 34 Vigilanza

I Comuni sono tenuti a sorvegliare e controllare che siano rispettate le modalità di consegna dei rifiuti, segnatamente riguardo all'uso conforme dei sacchi ufficiali.

La Delegazione consortile o suoi incaricati possono effettuare periodici sopralluoghi, controllare i sacchi ed i contenitori per verificare se il contenuto è conforme, e segnalare eventuali irregolarità ai Comuni interessati.

Contravvenzioni e sanzioni restano di competenza comunale.

Art. 35 Smaltimento

Il Consorzio provvede affinché tutti i rifiuti raccolti siano consegnati presso i rispettivi impianti di smaltimento autorizzati, rispettando il principio di economicità.

Art. 36 Sospensione

I vari servizi di raccolta possono essere sospesi in caso di eventi di forza maggiore. Il Consorzio si impegna a impostare rapide soluzioni per poter garantire la ripresa del servizio.

Capitolo 5. - QUESTIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37 Opere consortili

Lo Statuto regola l'esecuzione delle opere consortili e l'acquisto dei beni inventariati.

Art. 38 Tassa sul quantitativo

In base a quanto stabilito dallo Statuto e secondo il principio di causalità dei costi è introdotta la tassa sul quantitativo che copre i costi di smaltimento (esclusi i costi di raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali (IVA inclusa).

La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Consorzio tramite le Cancellerie comunali e i rivenditori autorizzati nel distretto di Vallemaggia.

Art. 39 Calcolo della tassa sul quantitativo

Gli importi (aliquote) di tassazione sono fissati annualmente dalla Delegazione consortile entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

La tassa sul quantitativo è uguale per tutti i Comuni consorziati.

E' escluso il rimborso dei sacchi ufficiali non utilizzati.

Art. 40 Calcolo delle tasse e contributi per prestazioni particolari

In applicazione dell'art. 2 e art. 28 dello Statuto, la Delegazione consortile emette tasse alle seguenti categorie di utenti:

a) campeggi ufficiali,

b) case di cura e istituti scolastici con contenitori propri,

c) aziende commerciali, esercizi pubblici, industrie o artigiani (persone giuridiche) che dispongono di contenitori propri, previa autorizzazione da parte del Comune sede dell'utente.

Le tasse sono fatturate sulla base della quantità e dei costi effettivi di smaltimento, raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili prodotti dall'utente.

La produzione annua di RSU è calcolata tenendo conto del numero effettivo delle vuotature e del peso medio dei contenitori risultante da almeno quattro pesature distribuite durante l'anno.

Le tasse sono fatturate di regola tramite la richiesta di un acconto a metà anno e il conguaglio a fine anno.

Tasse annuali: minimo fr. 600.-, massimo fr. 30'000.-.

I Comuni restano competenti per il prelievo delle "tasse base" nei confronti delle categorie non citate alle lettere a) b) c), e di eventuali tasse per lo smaltimento degli scarti vegetali.

La Delegazione consortile richiede inoltre tasse per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento di rifiuti ingombranti non riciclabili, materiali riciclabili e materiali speciali

a) alle persone giuridiche nell'ambito delle loro attività aziendali (scarti di produzione),

b) agli utenti privati nell'ambito dell'economia domestica

come da seguente tabella:

Regolamento del Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia

	Quantità massima giornaliera	Persone giuridiche (imprese)	Economie domestiche
<u>Rifiuti ingombranti</u>	<u>Quintali</u>	<u>Al quintale</u>	<u>Al quintale</u>
Ingombranti non riciclabili	4	Min. fr. 20.- max. fr. 80.-	Gratuito
Ingombranti metallici	4	Gratuito	Gratuito
Legname usato	4	Min. fr. 10.- max. fr. 40.-	Gratuito
Materiali inerti minerali	2	Min. fr. 5.- max. fr. 50.-	Min. fr. 5.- max. fr. 50.-
Altro	1	Min. fr. 5.- max. fr. 50.-	Min. fr. 5.- max. fr. 50.-
<u>Rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo</u>	<u>Pezzi</u>	<u>Al pezzo</u>	<u>Al pezzo</u>
Pneumatici auto senza cerchio	4	Min. fr. 2.- max. fr. 8.-	Min. fr. 2.- max. fr. 8.-
Pneumatici auto con cerchio	4	Min. fr. 4.- max. fr. 16.-	Min. fr. 4.- max. fr. 16.-
Prodotti chimici e oli esausti		Gratuito fino a 20 kg	Gratuito fino a 20 kg
Apparecchi elettrici e elettronici		Gratuito	Gratuito
Pile e batterie		Gratuito	Gratuito

La definizione del peso al centro di raccolta consortile è stimata.

Le tariffe indicate si intendono IVA compresa.

Art. 41 Concorsi

La pubblicazione di eventuali concorsi per appalti è regolata dalla Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010, dalla LOC e dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001.

Art. 42 Diversi

È compito dei Municipi dei Comuni consorziati applicare il presente regolamento nell'ambito della loro giurisdizione territoriale eventualmente adottando le misure necessarie coercitive e disciplinari.

Art. 43 Disposizioni finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio consortile nella seduta del 11 aprile 2018 entra in vigore il 1. Gennaio 2019

Per il Consiglio consortile: il presidente Enrico Matasci il segretario Ranieri Bellini

La Delegazione consortile certifica l'avvenuta pubblicazione del presente regolamento agli albi comunali dei Comuni consorziati per la durata di trenta giorni.

Per la Delegazione consortile: il presidente Bruno Donati il segretario Ranieri Bellini

Approvato dalla Sezione degli Enti locali (Dipartimento delle istituzioni) il 11 dicembre 2018.